



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

DECRETO N. 94

Oggetto: L.R. 17/12/1997, n. 143 e s.m.i. – L.R. 09/07/2016 n. 20 e s.m.i. – D.P.G.R. n. 40 del 19/06/2017 – Commissario ex Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” – Dimissioni - Nuova nomina.

L’AQUILA, 05.12.2023



Il Presidente della Giunta Regionale

Oggetto: L.R. 17/12/1997, n. 143 e s.m.i. – L.R. 09/07/2016 n. 20 e s.m.i. – D.P.G.R. n. 40 del 19/06/2017 – Commissario ex Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” – Dimissioni - Nuova nomina.

VISTA la Legge Regionale 17/12/1997, n. 143, recante “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni” e, in particolare, gli articoli 15 bis e seguenti introdotti dall’articolo 3 della L.R. 09.01.2013, n. 1;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15 bis della Legge Regionale 17/12/1997, n. 143 e s.m.i., rubricato “Riassetto di enti del territorio montano”, “La Regione Abruzzo, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della stessa, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, procede al complessivo riassetto degli enti operanti nel territorio montano contestualmente promuovendo la costituzione di unioni tra i Comuni montani”;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 15 ter, comma 1, della predetta L.R. così come modificato dalla L.R. 24.04.2013, n. 10 “(...) i Comuni appartenenti a Comunità Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 15.09.2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, con le quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali”;

RICHIAMATO l’articolo 15 quinquies, comma 1, della Legge Regionale 17/12/1997, n. 143 e s.m.i., secondo cui “Decorso inutilmente il termine perentorio di cui all’articolo 15 ter, comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio Decreto la soppressione delle relative Comunità Montane e nomina un Commissario liquidatore per ciascuna di esse”;

RICHIAMATI altresì, i commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 15 quinquies, della suddetta Legge Regionale, che dispongono:

- “5. Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario necessari per la definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale delle Comunità Montane soppresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008”;

- “6. Il Commissario, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali”;

- “7. Entro 60 giorni dall’insediamento, ciascun Commissario liquidatore propone, alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, un piano di

liquidazione della Comunità Montana soppressa e di ricollocazione del personale di cui al comma 5, secondo le vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso, espletando le relative procedure”;

- “8. Ove il Commissario non adempia nel termine di cui al comma 7, provvede la Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali ivi indicate”;

- “9. Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 6, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità Montana soppressa e ne dichiara l’estinzione”;

RICHIAMATA la L.R. n. 20 del 09 luglio 2016 e s.m.i. secondo cui i Commissari liquidatori, dall’entrata in vigore della legge, svolgono le funzioni di Commissari straordinari e hanno, secondo l’art. 1 commi 4 e 5, i seguenti compiti:

- “4. I Commissari straordinari predispongono il piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità montana soppressa, finalizzato alla emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane di cui all’articolo 15 quinquies, comma 9, della l.r. 143/1997 entro e non oltre il termine del 31 marzo 2023”;

- “5. I Commissari straordinari restano in carica fino al completamento di tutte le operazioni di liquidazione e decadono da detta carica alla data del 31 dicembre 2023”;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta n. 72 del 11/11/2013 con il quale è stata soppressa la Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Presidente della Giunta n. 89 del 03/11/2023 con il quale è stata estinta la Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” e disposto il trasferimento del relativo patrimonio e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla “Unione dei Comuni Montani Montagna Aquilana” con sede in Barisciano (AQ);

DATO ATTO, della nota prot. n. 2059 del 24/10/2023 a firma del Commissario Straordinario della ex Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, (prot. RA/0436135/23 del 25/10/2023), nella quale è indicato il termine del 10 dicembre 2023, entro il quale si insedieranno gli organi della costituita “Unione dei Comuni Montani Montagna Aquilana”, giusto comma 5) dell’art. 15 ter L.R. 17 dicembre 1997, n.147 e ss.mm.ii, nonché gli adempimenti che il Commissario Straordinario è tenuto ad assicurare, medio tempore, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, dello Statuto dell’Unione medesima;

DATO ATTO della comunicazione del rag. Paolo Federico con la quale in data 09/11/2023 (prot. RA/457053/23 del 09/11/2023) lo stesso ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Commissario Straordinario della ex Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”;

ATTESO che di tale Comunità Montana facevano parte i Comuni di: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fossa, Lucoli, Montereale, Navelli, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo;

RITENUTO di accogliere le dimissioni, da Commissario straordinario della ex Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, del rag. Paolo Federico;

VISTA la nota a firma congiunta del Presidente della Giunta Regionale dott. Marco Marsilio e del Componente la Giunta avv. Pietro Quaresimale che, in data 29/11/2023 (prot. RA 0485209/23 del 30/11/2023), hanno indicato il dott. Carlo Dante (che ha all'uopo provveduto a rilasciare, circa l'assenza di cause ostative alla nomina, la dichiarazione di cui al D.Lgs. 235/2012 e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013) quale nuovo Commissario della predetta ex Comunità Montana a partire dalla data di approvazione del presente atto;

RITENUTO pertanto opportuno far decorrere l'incarico del nuovo Commissario, dott. Carlo Dante, dalla data di approvazione del presente decreto con durata fino al 10 dicembre 2023 o comunque fino all'insediamento degli organi della costituita "Unione dei Comuni Montani Montagna Aquilana"; e dalla medesima data di approvazione del presente decreto far cessare l'incarico al precedente Commissario, rag. Paolo Federico;

PRECISATO che il nominando Commissario è incaricato di portare a compimento tutte le attività previste dal citato art. 15 quinquies della L.R. 143/1997 e dall'art. 1 della L.R. 20/2016 facendo capo ai Dipartimenti regionali competenti di cui allo stesso articolo;

ACQUISITA dalla Procura della Repubblica di Teramo la certificazione del dott. Carlo Dante inerente il Casellario Giudiziale nonché i Carichi Pendenti;

DATO ATTO

- che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;
- che può essere pubblicato integralmente in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16 giugno 2022, n. 10 così come modificato dall'art.2 comma 5 della L.R. 03 novembre 2022, n. 29 e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 03/03/2022;

DATO ATTO, infine, che:

- il Dirigente del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali (DPA005) ha espresso parere favorevole ai sensi della legge regionale n. 77/99;
- il Direttore regionale del Dipartimento Presidenza ha espresso parere favorevole ai sensi della legge regionale n. 77/99;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

Articolo 1

Nomina nuovo Commissario e cessazione incarico precedente

È nominato Commissario Straordinario della ex Comunità Montana "Montagna di L'Aquila", a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto e con durata fino al 10 dicembre 2023 o comunque fino all'insediamento degli organi della costituita "Unione dei Comuni Montani Montagna Aquilana", il dott. Carlo Dante. Dalla medesima data di approvazione del presente decreto cessa l'incarico conferito, con il D.P.G.R. n. 40 del 19/06/2017, al Commissario rag. Paolo Federico.

Per l'incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso e sono riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'espletamento dello stesso che faranno carico sul bilancio dell'ente comunitario.

Articolo 2

Trasmissione

Il presente Decreto è trasmesso, a cura del Servizio "Riforme Istituzionali e Territoriali" del Dipartimento Presidenza, al dott. Carlo Dante, al rag. Paolo Federico ed ai legali rappresentanti di tutti gli enti interessati dal medesimo.

Lo stesso Decreto è altresì comunicato, a cura del Servizio "Riforme Istituzionali e Territoriali" del Dipartimento Presidenza, ai Dipartimenti regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro e al Servizio Autonomo Avvocatura Regionale.

Articolo 3

Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato integralmente sul *Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (B.u.r.a.t.)*.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio
"Riforme Istituzionali e Territoriali"
Dott. Antonio Forese

La Direttrice del Dipartimento
"Presidenza"
Dott.ssa Emanuela Grimaldi

Il Componente la
Giunta Regionale
Avv. Pietro Quaresimale



ANTONIO
FORESE
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
04.12.2023
12:00:38
GMT+01:00



EMANUELA
GRIMALDI
DIRETTORE
REGIONE
ABRUZZO
04.12.2023
12:09:42
GMT+01:00



PIETRO
QUARESIMALE
ASSESSORE
REGIONE ABRUZZO
04.12.2023 11:38:45
GMT+00:00

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco Marsilio



MARCO
MARSILIO
PRESIDENTE
REGIONE
ABRUZZO
05.12.2023
12:05:45
GMT+01:00